



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 329 del 28 marzo 2008

Pubblicata sul B.U.R.L. del 9 aprile 2008

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere
sulla misure 112, 121 e 311.

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

Viste in particolare le seguenti misure del PSR:

- 112 insediamento dei giovani agricoltori;
- 121 ammodernamento delle aziende agricole;
- 311 diversificazione verso attività non agricole;

Preso atto che, con l'approvazione definitiva del PSR, risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 4 (procedure);

Ritenuto di utilizzare, per le sopra citate misure 112, 121 e 311 del PSR, la procedura "a sportello" prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge regionale, dal momento che si deve garantire la possibilità di presentare le domande di aiuto in qualunque momento, e la selezione delle medesime domande deve poter avvenire in qualunque momento;

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulle misure in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alle misure 112, 121 e 311 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale le misure 112, 121 e 311 risultano di competenza degli Enti delegati;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Ritenuto pertanto di approvare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande a valere sulle misure 112, 121 e 311 e i relativi criteri di priorità per la prenotazione dei fondi;

Considerato che, per garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e si rende necessario altresì attivare le procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 563 del 1° giugno 2007 con la quale è stata autorizzata la presentazione di domande di pre-adesione al PSR, da convertire in domande di aiuto vere e proprie una volta entrate in vigore le procedure definitive;

Ritenuto pertanto di consentire la conversione delle domande di pre-adesione presentate ai sensi della sopra citata deliberazione n. 563/2007 in domande di aiuto definitive, e che detta conversione avvenga a completo onere e cura dei richiedenti stessi;

Ritenuto altresì di ribadire che le domande di pre-adesione non possono essere prese in considerazione, ai fini del finanziamento, se non dopo la loro conversione in domande di aiuto ai sensi del presente atto, e che a questo scopo la domanda di pre-adesione rileva esclusivamente ai fini della data di decorrenza delle spese ammissibili ma non costituisce in nessun modo titolo preferenziale per il finanziamento, neanche a livello cronologico;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato 1: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 112 "insediamento dei giovani agricoltori"
- allegato 2: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 121 "ammodernamento delle aziende agricole";

- allegato 3: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 311 "diversificazione verso attività non agricole;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulle seguenti misure del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, come meglio precisato in premessa:
 - misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
 - misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
 - misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole";
2. di autorizzare la conversione delle domande di pre-adesione, presentate ai sensi della precedente deliberazione n. 563 del 1° giugno 2007, in domande di aiuto vere e proprie, dando atto altresì che le domande di pre-adesione rilevano esclusivamente ai fini della decorrenza delle spese ammissibili ma non costituiscono in nessun modo titolo preferenziale per il finanziamento, neanche a livello cronologico, come meglio precisato in premessa;
3. di stabilire che le domande possono essere presentate agli Enti destinatari delle deleghe in agricoltura, secondo competenza territoriale, a partire dal giorno della pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
4. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nei seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - allegato 1: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 112 "insediamento dei giovani agricoltori"
 - allegato 2: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 121 "ammodernamento delle aziende agricole";
 - allegato 3: avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 311 "diversificazione verso attività non agricole";
5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 112 “insediamento dei giovani agricoltori”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura “112 - Insediamento di giovani agricoltori” prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007.

Il presente atto ha valenza per il periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2010.

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- favorire il ricambio generazionale;
- migliorare il dinamismo del settore e la crescita delle dimensioni aziendali;
- incrementare la professionalità e la produttività del lavoro.

Modalità di accesso e localizzazione

- La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.
- La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'insediamento del giovane nell'azienda agricola.
- L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2010.
- Le domande di preadesione presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 563 del 01giugno 2007 devono essere convertite in domande di aiuto conformemente alle disposizioni di cui al presente atto entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sul BURL. I giovani che si sono insediati nel primo semestre del 2007 devono presentare domanda di aiuto entro il 30 maggio 2008. Le domande di preadesione che non saranno convertite in domande di aiuto entro i termini di cui sopra sono considerate decadute e archiviate.
- L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile nell'intero territorio regionale.
- L'azienda agricola condotta dall'agricoltore deve avere sede legale entro i confini amministrativi della Regione Liguria e deve avere la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito definita SAU) sul territorio regionale.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammontano a 7 (sette) milioni di euro per il periodo 2007-2010. Tali risorse sono suddivise in misura uguale per i 4 anni di validità del presente atto. Le risorse delle annualità 2007 e 2008 sono unificate.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente atto

Beneficiari

Agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di titolare o contitolare.

Esclusioni

Sono esclusi dal finanziamento giovani agricoltori che assumono la titolarità di un'azienda che precedentemente era stata condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età inferiore ai 50 anni e che abbia già beneficiato di un analogo premio per l'insediamento.

L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende famigliari preesistenti non è ammissibile a finanziamento.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento per azienda.

Definizione di primo insediamento

Ricorre il "primo insediamento" quando una persona di età inferiore a 40 anni acquisisce per la prima volta:

- il possesso di una azienda agricola in qualità di titolare o contitolare;
- l'attribuzione della partita IVA come produttore agricolo;
- l'iscrizione al registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole - della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.).

Il soggetto di cui sopra si assume la responsabilità giuridica, civile e fiscale della conduzione dell'azienda agricola e la conduce direttamente in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.

Il primo insediamento può avvenire in qualità di:

- a) titolare di impresa agricola in forma di ditta individuale;
- b) contitolare, con poteri di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
- c) amministratore unico di società di capitale o cooperativa avente come oggetto, anche non esclusivo, la gestione di una azienda agricola.

La data di primo insediamento coincide:

- a) per i casi di cui alla precedente lettera a), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;
- b) per i casi di cui alla precedente lettera b), con la data di ingresso del giovane nella società, come dichiarata ai fini IVA;
- c) per i casi di cui alla precedente lettera c), con la data di assunzione della carica di socio amministratore, come risulta dal registro delle imprese (C.C.I.A.A.);

L'insediamento del giovane nell'azienda agricola deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Conoscenze e competenze professionali

Il giovane agricoltore al momento di presentazione della domanda di aiuto deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.

Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali di cui al punto precedente è presunto quando il beneficiario abbia esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale. Nel caso delle società, il requisito della capacità professionale si riferisce al soggetto incaricato dell'amministrazione o della direzione tecnica dell'azienda agricola;

Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto, non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, può conseguirle entro un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola.

Dimensioni aziendali

Il giovane agricoltore deve raggiungere, entro 24 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto, una dimensione aziendale pari ad una unità lavorativa.

La dimensione di una unità lavorativa corrisponde a 288 giornate lavorative determinate secondo i parametri standard stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1747 del 28/12/2007.

La dimensione aziendale di cui sopra è ridotta a otto decimi di unità lavorativa nel caso di insediamento nelle zone rurali C o D, come risultano dal PSR. Tale dimensione deve essere mantenuta per tutto il periodo di durata del vincolo decennale. In caso di infrazione di questo vincolo, esclusi i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

Per la determinazione delle dimensioni aziendali sono ammesse esclusivamente le attività di produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea (pubblicato sulla GUCE C 321 E del 29 dicembre 2006).

Per la determinazione delle dimensioni aziendali non sono ammesse le altre attività aziendali quali le attività silvicole o le attività di diversificazione delle attività agricole riconducibili alla misura 311 del PSR.

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in aziende a conduzione associata, la dimensione aziendale deve richiedere almeno un volume di lavoro pari a una unità lavorativa per ogni contitolare secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria. Tale disposizione vale anche per le zone rurali C e D.

Piano aziendale di sviluppo

Per ottenere la concessione dell'aiuto il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola che preveda interventi a suo carico per un importo non inferiore a 10.000 Euro.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore come contitolare di un'azienda costituita sotto forma di società di persone, il piano di sviluppo viene presentato dall'azienda ed è sottoscritto dal giovane agricoltore in qualità di legale rappresentante.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore come contitolare in una società di persone, l'importo del piano aziendale di sviluppo utilizzato quale base di calcolo per la quantificazione dell'aiuto di cui al presente atto è esclusivamente quello imputabile al giovane agricoltore sulla base della sua quota di partecipazione alla società medesima.

Il piano aziendale di sviluppo deve essere redatto su apposita modulistica, che sarà emanata a cura del Settore Politiche Agricole, e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riguardo agli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda;
- gli obiettivi di sviluppo in termini di prodotto, mercato, strategia commerciale;
- gli obiettivi in termini di organizzazione aziendale: ciclo produttivo, organizzazione dei fattori produttivi, organizzazione del lavoro;
- il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
- le azioni per migliorare la sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- il fabbisogno in termini di interventi e il relativo cronoprogramma a cadenza semestrale;
- le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità finanziaria delle azioni programmate;
- l'eventuale necessità di utilizzare il periodo di deroga per il raggiungimento dei requisiti minimi di dimensione aziendale e/o di conoscenze e competenze professionali;
- una sintesi delle azioni che intende intraprendere per ottemperare ai requisiti comunitari vigenti con particolare attenzione alle norme sulla condizionalità. I requisiti comunitari vigenti debbono essere rispettati entro un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.

Gli interventi previsti dal piano aziendale devono essere avviati dopo l'insediamento e devono essere completati entro due anni dalla concessione dell'aiuto. L'eventuale parte di interventi eccedente i 50.000 € può essere realizzata entro 4 anni dalla concessione dell'aiuto.

Eventuali richieste di revisione del piano aziendale possono essere presentate al più tardi a 6 mesi dalla scadenza del piano aziendale. L'Ente competente comunica al beneficiario, entro 60 giorni dalla richiesta di revisione, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse e ridetermina il sostegno concedibile, che non può essere superiore a quanto concesso inizialmente. L'Ente valuta ed ammette le eventuali variazioni in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano. Non sono comunque ammesse modifiche del Piano aziendale di sviluppo che riducano gli interventi a meno di 10.000 Euro.

In caso di mancata realizzazione dell'importo minimo del piano aziendale (10.000 euro), esclusi i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa comunitaria, il premio già erogato deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

Combinazione con altre misure

Il piano aziendale di sviluppo può contenere interventi ammissibili ai sensi delle seguenti misure: 114, 121, 122, 132, 216, 227, 311 (e analoghi interventi a valere sulle misure 411, 412 e 413) per le quali dovrà essere predisposta apposita domanda. Il piano aziendale di sviluppo può contenere altresì la realizzazione di interventi strutturali riconducibili alle OCM di settore.

È possibile inserire nel piano aziendale di sviluppo interventi relativi alle misure di cui al paragrafo precedente anche se i relativi bandi non sono ancora adottati. Tuttavia gli interventi saranno ammissibili esclusivamente alle condizioni stabilite dai relativi bandi.

La realizzazione del piano aziendale di sviluppo nel suo complesso viene verificata dall'Ente che cura la concessione del premio di insediamento di cui alla presente misura entro i termini indicati nello stesso piano aziendale o al più tardi entro 4 anni dalla data di concessione dell'aiuto di cui al presente atto.

La competenza per la concessione e la verifica degli interventi realizzati attraverso le diverse misure sopraelencate rimane in capo agli Enti che ordinariamente ne curano l'esecuzione.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto può essere concesso in conto capitale da un importo minimo di 10.000 euro fino ad un importo massimo di 40.000 euro e/o come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40.000 euro Per la combinazione delle due forme di sostegno l'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore a 55.000 euro.

L'aiuto è concesso ed erogato a favore del giovane anche nel caso in cui il giovane è insediato in qualità di contitolare in azienda associata.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento.

Aiuto in conto capitale

L'aiuto in conto capitale è determinato con le seguenti modalità:

- Una prima rata pari a 10.000 (diecimila) euro viene erogata dopo l'insediamento anche se gli interventi previsti dal piano aziendale di sviluppo non sono ancora avviati. Tuttavia in caso di mancata realizzazione del piano aziendale di sviluppo per un importo di almeno 10.000 euro (esclusi i casi di forza maggiore previsti dalla

pertinente normativa comunitaria) il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

- A seguito della realizzazione del piano aziendale di sviluppo è corrisposta una seconda rata calcolata nella misura del 20 % degli interventi realizzati per l'importo eccedente i 10.000 euro. L'importo di questa seconda rata non può eccedere i 30.000 euro. Ne consegue che l'importo massimo degli interventi presi a base di calcolo per la determinazione dell'aiuto è pari a 160.000 euro così suddivisi :

Importo dell'intervento realizzato	Premio corrispondente
10.000 euro (importo minimo di accesso alla misura)	10.000 euro
Ulteriori interventi realizzati conformemente al piano aziendale di sviluppo approvato (per un importo massimo di 150.000 euro)	20 % degli interventi ammissibili a finanziamento

Il beneficiario può richiedere il pagamento frazionato della seconda rata in concomitanza con gli stati di avanzamento del piano aziendale di sviluppo. Il frazionamento della seconda rata non può eccedere i quattro pagamenti e deve essere previsto all'interno del piano aziendale di sviluppo.

Aiuto in conto interessi

Al giovane è concesso, in aggiunta all'aiuto in conto capitale, un ulteriore aiuto in conto interessi, fino ad un massimo di 40.000 euro, a parziale copertura degli interessi derivanti da operazioni di finanziamento connesse alla realizzazione del piano aziendale di sviluppo.

L'aiuto in conto interessi viene determinato come segue:

- a) L'importo delle operazioni di finanziamento prese a base di calcolo per la determinazione degli interessi non può essere superiore all'ammontare degli interventi previsti dal piano aziendale di sviluppo;
- b) Gli interessi calcolati, in un'unica rata a capitalizzazione anticipata sulla base del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea e vigente al momento dell'erogazione del finanziamento, sono certificati dall'istituto bancario che eroga il finanziamento;
- c) L'importo del premio in conto interessi è pari all'80% degli interessi determinati secondo quanto disposto al precedente punto b).

Il pagamento del premio in conto interessi avviene in un'unica rata anticipata.

Le condizioni per l'erogazione del finanziamento, tra le quali il tasso medesimo, la durata e le garanzie sono demandate alla libera contrattazione tra le parti.

Il contratto del finanziamento è stipulato entro tre mesi dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto. Il giovane agricoltore è obbligato a utilizzare effettivamente l'aiuto in conto interessi per l'abbattimento degli interessi da pagare alla banca erogatrice del finanziamento.

La realizzazione del piano aziendale di sviluppo per un importo inferiore all'operazione di finanziamento di cui al punto a) determina un ricalcolo del premio in conto capitale con il recupero del contributo in conto interessi eccedente. Il recupero del

contributo in conto interesse erogato in eccedenza può avvenire in compensazione con l'eventuale contributo in conto capitale o con altri premi o contributi a valere sul PSR.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario si procede al recupero totale del premio in conto interessi.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a:

- comunicare all'ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione;
- esercitare l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola, l'iscrizione all'INPS e la dimensione aziendale raggiunta in esecuzione del piano di sviluppo aziendale. In caso di infrazione di questo vincolo, esclusi i casi di forza maggiore, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere dal Piano aziendale di sviluppo :

- ❖ dimensioni aziendali: è prioritario il giovane agricoltore che incrementa, tramite il proprio piano aziendale di sviluppo, le dimensioni aziendali di partenza di almeno 0,5 UL;
- ❖ produttività del lavoro: è prioritario il giovane agricoltore che incrementa la produttività del lavoro di almeno il 20%, rispetto alla situazione di partenza, in base ai risultati previsti dal piano aziendale di sviluppo. La produttività del lavoro viene valutata sulla base del reddito lordo standard conseguito da ogni unità lavorativa stabilmente impiegata nell'azienda;
- ❖ professionalità: è prioritario il giovane agricoltore che ricorre stabilmente a servizi di consulenza e formazione, come risulta dal piano aziendale di sviluppo previsto dalla misura.

La procedura di selezione prevede l'individuazione dei tre requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati in termini di "presenza" o "assenza". La determinazione del livello di priorità si realizza numerando i requisiti di priorità in possesso del progetto. I progetti che detengono tutti i requisiti di priorità (3) raggiungono il livello massimo di priorità, quelli che ne detengono 2 raggiungono un livello medio, quelli che ne detengono 1 un livello basso; i progetti che non detengono nessun requisito di priorità hanno un livello di priorità pari a zero.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;

- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, questi possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente non assegnate (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 5) se anche i fondi non assegnati di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo previsti dal piano aziendale determina la revisione dei criteri di priorità e, se del caso, la revoca dell'aiuto concesso e l'eventuale recupero dei pagamenti già erogati, gravati degli interessi.

Presentazione delle domande

Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e della realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda o del pagamento dell'anticipo previsto dal PSR.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Compilazione delle domande

Le domande per lo sviluppo rurale per l'attuale periodo di programmazione devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo

aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di adesione alla misura 112 si compone di una domanda di aiuto e di una o più domande di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del premio a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto, dell'insediamento del giovane e della realizzazione del piano aziendale di sviluppo.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente Delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATO 2

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 121 – “Ammodernamento delle aziende agricole”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura “121 – Ammodernamento delle aziende agricole” prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007.

Il presente atto ha valenza per il periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2010.

Gli obiettivi prioritari della misura sono i seguenti:

- Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere;
- Favorire l'integrazione tra imprese e mercato;
- Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2010.

Le domande di preadesione presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 563 del 01 giugno 2007 devono essere convertite in domande di aiuto conformemente alle disposizioni di cui al presente atto entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sul BURL. Le domande di preadesione che non saranno convertite in domande di aiuto entro i termini di cui sopra sono considerate decadute e archiviate.

L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile nell'intero territorio regionale.

L'azienda agricola deve avere sede legale entro i confini amministrativi della Regione Liguria e deve avere la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito definita SAU) sul territorio regionale.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammontano a 36 (trentasei) milioni di euro per il periodo 2007-2010. Tali risorse sono suddivise in misura uguale per i 4 anni di validità del presente atto. Le risorse delle annualità 2007 e 2008 sono unificate.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente atto

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura le aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese, dotate di numero di partita IVA.

Conoscenze e competenze professionali

Il Titolare dell'azienda agricola deve possedere, alla data di concessione dell'aiuto, una sufficiente capacità professionale. Tale capacità professionale è presunta quando il beneficiario abbia esercitato, per almeno tre anni, un'attività agricola come titolare di azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali.

La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale.

Nel caso delle società, il requisito della capacità professionale si riferisce al soggetto incaricato dell'amministrazione o della direzione tecnica dell'azienda agricola.

Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui alla misura 112 – insediamento di giovani agricoltori – i requisiti della dimensione aziendale e della capacità professionale di cui ai punti precedenti possono essere soddisfatti entro 24 mesi dall'insediamento. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti della dimensione aziendale e della capacità professionale entro 24 mesi dall'insediamento, eventuali contributi già erogati dovranno essere restituiti per intero gravati dagli interessi.

Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Per gli investimenti in strutture fisse di protezione delle colture è necessario garantire inoltre un alto livello di prestazione ambientale soprattutto in relazione al risparmio energetico, alle emissioni in atmosfera e al razionale utilizzo delle acque di irrigazione.

Gli investimenti possono riguardare:

- la produzione agricola di cui all'allegato 1 del Trattato;
- le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e vendita di prodotti agricoli di provenienza aziendale per almeno due terzi;

- La produzione di energia termica o elettrica, derivante dall'utilizzo di prodotti o processi aziendali, destinata interamente all'utilizzo all'interno dei cicli produttivi agricoli aziendali.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti:

- 1) acquisto (nel caso risulti meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze, funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al precedente punto b). Non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni.
- 2) ristrutturazione di vecchi oliveti, castagneti e nocioleti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
- 3) impianto di colture perenni poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, colture arboree o arbustive da fiore o da fronda;
- 4) sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
- 5) realizzazione di impianti idrici, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali di cui al precedente punto b);
- 6) acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell'ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
- 7) acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari di cui al precedente punto b);
- 8) investimenti necessari per l'adeguamento alle prescrizioni e agli orientamenti del programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 16 giugno 2006. Tali investimenti dovranno essere realizzati entro il 15 giugno 2009. Tali investimenti, se realizzati da aziende agricole il cui titolare sia un giovane agricoltore beneficiario del sostegno di cui alla misura 112 – insediamento di giovani agricoltore, devono concludersi entro due anni dalla data di concessione del premio di insediamento;
- 9) Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica, della potenza massima di 0,5 Megawatt, da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o di sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali. Gli impianti devono essere commisurati alla dimensione dell'azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi agricoli. Attualmente è in fase di negoziazione con la Commissione Europea la possibilità di elevare il limite di potenza da 0,5 Megawatt a 1,0 Megawatt. Eventuali investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica di potenza compresa tra 0,5 e 1,0 Megawatt possono pertanto essere ammessi a finanziamento a condizione che la Commissione Europea approvi le modifiche richieste. Il pagamento di questi investimenti può avvenire comunque solamente a seguito dell'approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.
- 10) acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima operazione, all'interno del quale il costo dell'acquisto di terreno non può superare il 10% del volume totale di investimento ammesso a contributo nell'ambito di questa misura;
- 11) Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - Acquisto di brevetti e licenze;

- Onorari di professionisti e consulenti.

Le spese generali e tecniche sono ammissibili fino a un massimo del 6% degli investimenti, ridotto al 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Per i settori produttivi considerati prioritari nell'ambito regionale, il PSR individua limitazioni ed esclusioni specifiche per ogni settore:

Settore	Esclusioni e limitazioni specifiche
Per tutti i settori produttivi	<ul style="list-style-type: none"> – La meccanizzazione è limitata alle macchine specifiche necessarie per razionalizzare i processi produttivi aziendali, comprese le lavorazioni post-raccolta, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza – Gli investimenti per la produzione di energia sono limitati ai fabbisogni aziendali – Il reimpianto di colture poliennali giunte a fine ciclo non è finanziabile
Floricoltura e vivaismo	<ul style="list-style-type: none"> – La costruzione di nuove serre è limitata ai volumi ammessi dai piani urbanistici territoriali che garantiscono la sostenibilità in termini di impatto paesaggistico e ambientale ed è vincolata all'utilizzo di tecnologie che determinano un sostanziale miglioramento ambientale in termini di corretto utilizzo delle risorse idriche e risparmio energetico – Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": investimenti non compatibili con il piano d'azione
Orticoltura	<ul style="list-style-type: none"> – Costruzione di nuove serre: vedere settore floricoltura e vivaismo – Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": Investimenti non compatibili con il piano d'azione "nitrati"
Viticoltura	<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti finanziabili dall'organizzazione comune di mercato del settore del vino (reg. CE n. 1493/1999)
Latte e prodotti lattiero-caseari	<ul style="list-style-type: none"> – Investimenti non compatibili con la disponibilità di quote produttive – Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": Investimenti non compatibili con il piano d'azione "nitrati"
Carni	<ul style="list-style-type: none"> – Nelle zone classificate sensibili ai sensi della "direttiva nitrati": Investimenti non compatibili con il piano d'azione "nitrati"

Sono comunque da intendersi esclusi dal finanziamento:

- acquisto di terreno, nel caso superi il 10% del volume totale di investimento ammesso a contributo;
- acquisto di materiale usato (macchine, attrezzature ed impianti produttivi).
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR.
- Investimenti non compatibili con il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 16 giugno 2006.
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Dimensioni aziendali

Ad investimenti ultimati lo sviluppo dell'attività agricola e dell'eventuale diversificazione delle attività agricole attuate secondo quanto stabilito dalla misura 311 – diversificazione in attività non agricole - dovranno essere tali da richiedere l'impiego stabile e duraturo di almeno una unità lavorativa (UL)

Una unità lavorativa (UL) corrisponde a 288 giornate lavorative determinate secondo i parametri standard stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1747 del 28/12/2007.

Nelle zone rurali C o D così come individuate dal PSR, la dimensione aziendale di cui ai punti precedenti deve essere di almeno 0,5 UL.

Piano aziendale di sviluppo

Per ottenere la concessione dell'aiuto deve essere presentato un piano aziendale di sviluppo dal quale emergano le motivazioni degli investimenti programmati anche in relazione agli obiettivi della misura.

Nel caso di un'azienda costituita sotto forma di società di persone, il piano di sviluppo viene presentato dall'azienda ed è sottoscritto dal rappresentante legale.

Il piano aziendale di sviluppo deve essere redatto su apposita modulistica, che sarà emanata a cura del Settore Politiche Agricole.

Eventuali richieste di revisione degli investimenti possono essere presentate al più tardi a 6 mesi dalla scadenza del piano aziendale. L'Ente competente comunica al beneficiario, entro 60 giorni dalla richiesta di revisione, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse e ridetermina il sostegno concedibile, che non può essere superiore a quanto concesso inizialmente. L'Ente valuta ed ammette le eventuali variazioni in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati.

Quantificazione dell'aiuto

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico sono:

- 60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone;
- 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone;

con un volume massimo di investimento per l'intero periodo di programmazione pari a 400.000 € per Unità Lavorativa stabilmente impiegata e fino a un massimo di 1.600.000 € per azienda.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare all'ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere dal Piano aziendale di sviluppo :

- 1) aumento delle dimensioni aziendali in termini parametrici (giornate di lavoro) di almeno il 20% rispetto alla situazione di partenza; nel caso di giovani agricoltori insediati di recente, che si trovano ancora nel periodo di adattamento previsto dalla misura 112, l'obiettivo dell'incremento aziendale corrisponde al 20% oltre il minimo richiesto dalla misura 112 per la zona pertinente;
- 2) investimenti realizzati da giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda);
- 3) priorità orizzontali di cui al prospetto seguente;

Priorità orizzontali	<ul style="list-style-type: none">- Riduzione dei costi di produzione- Incremento del valore aggiunto mediante trasformazione e commercializzazione di prodotti aziendali- investimenti destinati alla cogenerazione di energia elettrica e termica
-----------------------------	---

- 4) priorità settoriali di cui alla tabella seguente (almeno una).

Priorità settoriali	Esigenze di ammodernamento
Floricoltura e vivaismo	<ul style="list-style-type: none">- Investimenti finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali.- Investimenti in innovazioni di processo e di prodotto finalizzate all'adeguamento alle richieste del mercato, al miglioramento della qualità.
Orticoltura	<ul style="list-style-type: none">- Investimenti finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali.- Investimenti in innovazioni di processo e di prodotto finalizzate all'adeguamento alle richieste del mercato, al miglioramento della qualità- Investimenti in aziende biologiche
Olivicoltura	<ul style="list-style-type: none">- Razionalizzazione dei vecchi impianti per ridurre i costi di raccolta- Realizzazione di nuovi impianti razionali alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta;
Viticultura	<ul style="list-style-type: none">- Riduzione dei costi specifici: meccanizzazione, trasporti interni all'azienda;- Investimenti finalizzati al corretto utilizzo delle risorse idriche e alla riduzione dell'impatto ambientale;- Investimenti per la trasformazione e la vendita diretta del prodotto;
Latte e prodotti lattiero-caseari	<ul style="list-style-type: none">- Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, al benessere degli animali, alla riduzione dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla zona sensibile ai sensi della "direttiva nitrati"- Investimenti necessari per introdurre il metodo di produzione biologico;
Carni	<ul style="list-style-type: none">- Investimenti per il miglioramento del benessere degli animali, e la diffusione dell'allevamento all'aperto- Investimenti necessari per introdurre il metodo di produzione biologico
Frutticoltura	<ul style="list-style-type: none">- Recupero di vecchi castagneti e nocciolieti;- Sviluppo della meccanizzazione per la raccolta del prodotto;- Valorizzazione energetica dei sottoprodotti (gusci di nocciola)- Investimenti in aziende biologiche

I diversi criteri di priorità hanno "pesi" diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

criterio 1 (aumento delle dimensioni aziendali) 20%

criterio 2 (investimenti realizzati da giovani agricoltori):	20%
criterio 3 (priorità orizzontali indicate dalla misura):	10%
criterio 4 (priorità settoriali indicate dalla misura):	50%

In questo modo, una domanda può raggiungere 10 diversi livelli di priorità (dal 10% al 100%). Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software di gestione si rende necessario raggruppare i 10 livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % => 80%;
- b) priorità medio-alta : % => 50% e < 80%;
- c) priorità medio-bassa: % => 30% e < 50%;
- d) priorità bassa: % < 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Presentazione delle domande

Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e della realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda o del pagamento dell'anticipo previsto dal PSR.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in

Domanda di aiuto

Le domande per lo sviluppo rurale per l'attuale periodo di programmazione devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di adesione alla misura 121 si compone di una domanda di aiuto e di una o più domande di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del premio a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto, dell'insediamento del giovane e della realizzazione del piano aziendale di sviluppo.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente Delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale.

Alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi;
- 5) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Domanda di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari della misura 121 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) nel caso di domande di pagamento del saldo per investimenti agrituristici: copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;
- 7) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATO 3

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 311 – “diversificazione verso attività non agricole”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura “311 – Diversificazione verso attività non agricole” prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007.

Il presente atto ha valenza per il periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2010.

Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- Mantenere il presidio territoriale nelle zone rurali della Liguria;
- Agevolare la realizzazione di attività non agricole e la fornitura di servizi, svolti all'interno delle aziende agricole, nelle zone rurali;
- Promuovere la pluriattività delle famiglie agricole.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla misura 311 è a sportello, come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti per i quali si chiede l'aiuto.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2010. Le domande di preadesione presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 1° giugno 2007 devono essere convertite in domande di aiuto, conformemente alle disposizioni di cui al presente atto, entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Le domande di preadesione non convertite in domande di aiuto entro i termini di cui sopra sono considerate decadute e di conseguenza archiviate.

L'aiuto previsto dal presente atto può essere concesso solo alle aziende localizzate nelle zone rurali C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo), come risultanti dal PSR.

L'azienda agricola richiedente deve avere sede legale entro i confini amministrativi della Regione Liguria e deve avere la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito definita SAU) sul territorio regionale.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammontano a 2.200.000 (duemilioni e duecentomila) euro per il periodo 2007-2010. Tali risorse sono suddivise in misura uguale per i 4 anni di validità del presente atto. Le risorse delle annualità 2007 e 2008 sono unificate.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente atto

Beneficiari

Sono beneficiari della misura 311:

- 1) Per le attività di cui alla lettera c) del paragrafo "investimenti ammissibili": imprenditori agricoli singoli e associati iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici in base alla normativa vigente.
- 2) Per le attività di cui alle lettere a), b) e d) del paragrafo "investimenti ammissibili": imprenditori agricoli singoli o associati o altre persone fisiche, membri della famiglia agricola.

Per "membri della famiglia agricola" si intendono le persone fisiche, parenti e affini fino al terzo grado dell'imprenditore agricolo, conviventi con esso nel medesimo nucleo familiare.

Investimenti ammissibili

Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente atto gli investimenti finalizzati a:

- a) trasformazione e commercializzazione di prodotti e/o sottoprodotti derivanti prevalentemente dall'attività aziendale il cui prodotto finale non sia un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea (pubblicato sulla GUCE C 321 E del 29 dicembre 2006);
- b) realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica o termica, di potenza non superiore a 0,5 MW, prevalentemente destinato alla vendita a terzi, attraverso lo sfruttamento di biomasse agricole o forestali ;
- c) fornitura di ospitalità all'interno dell'azienda agricola tramite: agriturismo (attività ricettiva e di ristorazione), degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, allestimento di campeggi e aree attrezzate per l'accoglienza di caravan e autocaravan, supporto ad attività scolastiche e didattiche (fattorie didattiche);
- d) sviluppo di attività di carattere sociale e sanitario quali: recupero di tossicodipendenti, ippo-terapia per disabili e altre analoghe attività che possano convenientemente essere realizzate all'interno di aziende agricole.

Per poter essere considerati ammissibili, tutti gli investimenti devono essere immediatamente eseguibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e pertanto devono essere in possesso di tutte le concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze che debbano essere rilasciate prima dell'esecuzione degli investimenti, ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, ambientali, sanitarie e di eventuali altre norme applicabili al caso specifico.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono limitate alle seguenti:

- 1) costruzione e miglioramento di beni immobili;
- 2) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- 3) spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra.

Nel caso di investimenti agrituristici, la costruzione di nuovi immobili non è ammissibile.

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Nel caso di investimenti agrituristici, vigono altresì le limitazioni e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di agriturismo.

Inoltre, sono stabilite le seguenti disposizioni:

1. non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni, all'acquisto di terreni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte.
2. sono ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% degli investimenti, ridotto al 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.
3. Non sono ammissibili spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali.
4. Non sono ammissibili a finanziamento le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni.
5. Non sono concessi aiuti per un importo inferiore a 150 Euro.

Quantificazione dell'aiuto

Nel rispetto dei massimali per azienda agricola definiti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, le percentuali di sostegno pubblico sono le seguenti:

- 60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda di aiuto) nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone;
- 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare preventivamente all'Ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione;

Presentazione delle domande

Domanda di aiuto e domanda di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e della realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda o del pagamento dell'anticipo previsto dal PSR.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Domanda di aiuto

Le domande per lo sviluppo rurale per l'attuale periodo di programmazione devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente Delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale.

Alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi;
- 5) nel caso di investimenti agrituristici: copia del provvedimento di iscrizione all'albo regionale degli operatori agrituristici;
- 6) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Domanda di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari della misura 311 possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il

pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;

- 6) nel caso di domande di pagamento del saldo per investimenti agrituristici: copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;
- 7) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti criteri di priorità:

- 1) investimenti che riguardano l'agriturismo e le altre forme di ospitalità all'interno di aziende agricole che adottano il metodo di produzione biologico o che coltivano prodotti DOP e DOC su almeno il 50% della superficie agricola utilizzata;
- 2) investimenti che determinano un incremento delle dimensioni aziendali di almeno il 20% in termini di giornate di lavoro;
- 3) investimenti realizzati da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

Nel caso della misura 311, i diversi criteri di priorità hanno "pesi" diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

criterio 1 (agriturismo con prodotti di qualità):	25%
criterio 2 (incremento dimensioni aziendali):	50%
criterio 3 (giovani agricoltori):	25%

In questo modo, una domanda può raggiungere 4 diversi livelli di priorità (dal 25% al 100%) che sono ricondotti a 3 scaglioni. Si rende pertanto necessario definire i seguenti 3 scaglioni:

- a) priorità massima: >50% ;
- b) priorità media: > 25% e =<50%;
- c) priorità bassa: =< 25%;

La procedura di selezione prevede l'individuazione e la quantificazione dei tre requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati in termini di "presenza" o "assenza". La determinazione del livello di priorità si realizza sommando i pesi dei requisiti di priorità in possesso del progetto.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, questi possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente non assegnate (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);

- 5) se anche i fondi non assegnati di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.